

**ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

REGOLAMENTO INTERNO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

a) Con il presente regolamento interno l'Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

- Associati
- Organi dell'Associazione
- Patrimonio
- Scioglimento

b) Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto, e deve essere approvato dall'assemblea degli associati come indicato all'art. 9 dello Statuto. In seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci, o proposti dal Consiglio Direttivo. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria degli associati.

c) Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

CAPO I - ASSOCIATI

Art. 1 – Ammissione

La domanda di ammissione a far parte dell'associazione deve essere redatta sulla base dello schema predisposto dal Consiglio Direttivo, che potrà essere disponibile anche presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e deve contenere la prova della regolare iscrizione all'Ordine, relativamente all'anno in cui viene presentata.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare le domande presentate e di accettarle disponendo l'iscrizione del richiedente nell'apposito registro.

Solo nel caso di diniego se ne dovrà dare comunicazione al richiedente tramite raccomandata, entro 30 giorni dalla delibera indicandone la motivazione.

Colui che chiede l'ammissione, oltre ad obbligarsi all'osservanza dello Statuto e del regolamento, dovrà indicare l'importo della quota da versare, così come determinata dal Consiglio Direttivo.

Per gli esercizi successivi alla prima iscrizione, gli associati mantengono in vita il rapporto associativo con il pagamento della quota annuale.

Il libro degli associati sarà aggiornato con la trascrizione dell'elenco degli associati approvato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Recesso, morosità, esclusione

Nel caso di recesso, regolato dall'art. 7 punto 1 dello Statuto, il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile, dispone l'immediata annotazione nel registro degli associati.

Il Consiglio esamina la lista dei morosi, a partire dal 1° maggio di ciascun anno, dispone la sospensione del rapporto con l'associazione, fino al momento del pagamento.

Il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno al quale essa si riferisce comporterà la delibera di esclusione dell'associato. Nel caso di esclusione per morosità, il Consiglio Direttivo potrà rifiutare la richiesta di riammissione, la quale, in ogni caso, potrà essere accolta solo previo pagamento delle quote sociali non pagate relative agli ultimi due anni.

CAPO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 – Assemblea

I verbali delle riunioni assembleari, devono essere redatti dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da altro associato eletto dai presenti.

La domanda di convocazione dell'assemblea così come previsto al punto n. 2 dell'art. 9 da parte di almeno un decimo degli associati, dovrà pervenire al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'associazione con la sottoscrizione ed individuazione dei richiedenti. Il Presidente, informato il Consiglio Direttivo, dovrà convocare la riunione non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà indicare all'ordine del giorno gli argomenti da trattare .

Nelle riunioni assembleari previste al punto 9 dell'art. 9 dello Statuto, la veste di segretario è assunta dal Notaio.

Art. 4 – Presidente

Il Presidente o chi assumerà la presidenza della riunione assembleare, è delegato il potere di accertare la validità delle deleghe e conseguentemente l'ammissione a partecipare alla riunione. Visto quanto previsto dal punto 2 dell'art. 10) nessun potere riservato al Consiglio Direttivo ed indicato all'art. 11) punto 2) dello Statuto, potrà essere assunto dal Presidente nemmeno in via di urgenza.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In mancanza e solo nei casi di urgenza, così come saranno accertati da almeno due consiglieri presenti, la riunione si intenderà comunque valida a condizione che i consiglieri assenti formalizzino per iscritto, anche tramite posta elettronica, il loro assenso alle deliberazioni assunte, entro 3 giorni dal ricevimento della bozza di delibera. Le comunicazioni di esplicito assenso dovranno essere indirizzate al Presidente e conservate agli atti del libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e se ne dovrà dare atto nella prima riunione successiva.

b) Le cariche del Consiglio Direttivo sono elettive e rinnovate ogni 3 anni.

c) Possono candidarsi o essere proposti per l'elezione e quindi essere membri del Consiglio Direttivo, solo gli associati che rispondano ai requisiti dello statuto e del presente regolamento, che siano in regola con il pagamento della quota sociale ed abbiano comunicato, non oltre 60 giorni prima dalla data delle elezioni,

al Consiglio Direttivo, per iscritto, la loro candidatura, con onere a loro carico di accertare il ricevimento della comunicazione. Non oltre 30 giorni prima dalla data delle elezioni può essere comunicata al Consiglio Direttivo, per iscritto, la formazione di eventuali liste, tra i candidati che abbiano comunicato la loro candidatura nel termine sopra indicato.

d) Ogni associato può ricoprire una delle cariche previste dallo statuto, per un massimo di tre mandati consecutivi.

e) Il Consiglio Direttivo in carica ha i seguenti compiti:

a. compilare la lista dei candidati e comunicarla agli associati, mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione, nel periodo precedente alla data delle elezioni;

b. fissare il numero dei Consiglieri e il numero massimo di voti corrispondenti, da esprimersi da parte di ciascun associato;

c. fissare la data delle elezioni almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato;

d. raccogliere le candidature e stilare l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico di cognome e nome, distinguendo graficamente i nominativi appartenenti ad eventuali liste;

e. comunicare l'elenco dei nominativi, non oltre 30 giorni prima della data delle elezioni, mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione;

f. preparare la scheda elettorale, che dovrà riportare la firma di due scrutatori scelti dall'assemblea tra gli associati presenti.

f) L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all'interno dell'Assemblea ordinaria degli associati.

g) Lo spoglio delle schede è pubblico, a cura del segretario e di due scrutatori. Il risultato della votazione deve essere reso pubblico all'interno dell'assemblea stessa e messo a verbale.

Le schede non valide in una delle loro parti sono considerate nulle. La nullità di una scheda è valutata dal segretario e dagli scrutatori. terminate le operazioni di spoglio, viene redatta tabella riassuntiva contenente il numero dei voti ricevuti da ciascun candidato. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti.

In caso di parità tra candidati, in caso di supero del numero dei Consiglieri fissato dal Consiglio Direttivo, è scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano.

Le regole per le candidature e l'elezione dei Consiglieri si applicano anche ai Revisori e alle altre cariche previste dallo statuto.

h) l'associato eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'assemblea, che può, in qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite la persona del Presidente, tramite il Consiglio Direttivo, o per interpellanza pubblica all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria degli associati.

i) I membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall'Assemblea ordinaria e/o straordinaria degli associati, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque

in netto contrasto con le finalità statutarie dell'Associazione, delle decisioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e con il presente regolamento interno. È fatta salva la facoltà dei membri del Consiglio Direttivo destituiti, di fare appello al Collegio dei Probiviri.

l) L'associato regolarmente eletto nell'assemblea è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che non presenti valide motivazioni.

Art. 6 – Segretario

Le funzioni di segretario, durante le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno essere svolte in caso di assenza di quello nominato, anche da altro consigliere che si sostituirà in tutti i compiti previsti dallo Statuto.

Art. 7 – Tesoriere

Al tesoriere, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo, potrà essere demandato l'uso della firma sociale per i rapporti bancari che saranno accessi a nome dell'associazione e nei limiti dei fidi eventualmente concessi. Lo stesso potrà inoltre quietanzare a nome dell'Associazione le somme ricevute a qualsiasi titolo e provvedere ai pagamenti con onere di rendicontazione almeno trimestrale al Consiglio Direttivo.

CAPO III – PATRIMONIO

Art. 8 – Patrimonio

a) Il patrimonio comune dell'associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo ed è determinato, oltre a quanto indicato nello statuto, anche dai proventi di vendita dei beni appartenenti all'associazione e da tutte le eventuali rimanenze di quote raccolte per iniziative specifiche così come previsto dall'oggetto sociale.

b) La vendita di beni immobili e mobili di valore superiore ad euro 10.000, sarà effettuata dal Consiglio Direttivo e dovrà ottenere preventivamente l'approvazione dell'assemblea.

Nella vendita dei beni immobili, eventualmente posseduti dall'Associazione, avranno altresì priorità di acquisto quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso, secondo i fini associativi che ne avevano reso necessario l'acquisto.

CAPO IV – SCIoglIMENTO

Art. 9 – Scioglimento

a) L'assemblea degli associati può deliberarne lo scioglimento così come previsto dal punto 9 dell'art. 9) dello statuto.

La proposta di scioglimento dell'associazione dovrà essere comunicata a tutti gli associati almeno un mese prima dell'assemblea convocata per la sua deliberazione.

b) I beni comuni, sia essi mobili o immobili e il fondo comune saranno destinati come previsto nello statuto e dal presente regolamento.

c) In caso di scioglimento, eventuali debiti contratti dall'Associazione nei confronti di terzi dovranno essere risarciti attingendo al fondo comune. Qualora questo non si riveli sufficiente, si procederà alla vendita dei beni comuni.